REGOLAMENTO (UE) 2024/337 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2024

che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del sugarello cileno nelle acque della zona della convenzione SPRFMO per i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ([1]), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio ([2]) fissa i contingenti per il 2023.

(2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO da parte di pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o immatricolati in uno Stato membro dell'Unione europea hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2023.

(3) È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2023 agli Stati membri dell'Unione europea per lo stock di sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO di cui all'allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'articolo 1 da parte di pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o immatricolati in uno Stato membro dell'Unione europea sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell'allegato. In particolare è vietato tenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dai pescherecci suddetti dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
([2]) Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio del 30 gennaio 2023 che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2024

Per la Commissione
a nome della presidente
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione

ALLEGATO

N.	22/TQ194
Stato membro	Unione europea (tutti gli Stati membri)
Stock	CJM/SPRFMO
Specie	Sugarello cileno (*Trachurus murphyi*)
Zona	Zona della convenzione SPRFMO
Data di chiusura	20 dicembre 2023